

Roma,

CONSIP SPA CON SOCIO UNICO
VIA ISONZO N 19/E
00198 ROMA (RM)

Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 54
Roma

Prot.

OGGETTO: *Interpello 954-915/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
CONSIP SPA CON SOCIO UNICO
Codice Fiscale 05359681003 Partita IVA 05359681003
Istanza presentata il 07/09/2015
Documentazione integrativa presentata il 03/02/2016

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972 , è stato esposto il seguente

QUESITO

La CONSIP Spa, a socio unico, rappresenta che l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 (legge finanziaria per il 2000), attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazioni economica - il compito, nel rispetto della vigente normativa di scelta del contraente, di stipulare Convenzioni, con le quali l'impresa prescelta ("Fornitore") si impegna ad accettare ordinativi di fornitura di beni e servizi dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1 del DLGS 30 marzo 2001, n.165, sino a concorrenza della

quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione e ai prezzi e condizioni ivi previsti.

Con i decreti del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il citato Ministero ha affidato alla Consip spa la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche amministrazioni, delle suddette convenzioni ex art. 26.

L'istante rappresenta che l'adesione alle Convenzioni in argomento da parte dei Fornitori e delle Pubbliche Amministrazioni interessate avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, come chiarito all'interno delle Condizioni Generali che costituiscono parte integrante e sostanziale di ciascuna Convenzione stipulata dalla Consip.

In particolare, le Amministrazioni, previa abilitazione al Sistema di e-Procurement per il tramite del proprio punto ordinante, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di fornitura.

L'ordinativo di fornitura, che produce effetti solo se sottoscritto con firma digitale, è un documento informatico con il quale le Amministrazioni abilitate accedono alla citata Convenzione, "impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica, che sono anch'esse parti integranti e sostanziali della Convenzione".

Al riguardo, l'istante precisa che, come previsto dall'art. 3, punto 11, delle condizioni generali, allegata alla convenzione, "i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti".

Una volta che il contratto si è perfezionato nei termini appena illustrati, il Fornitore è obbligato ad eseguire la fornitura e/o il servizio oggetto del contratto, con le modalità e nei termini regolamentati, a monte, dalla Convenzione, "fermo restando che nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal fornitore nei confronti della Consip né delle

Amministrazioni legittimate, qualora queste ultime non vi aderiscano o facciano ricorso, complessivamente, alla Convenzione in misura inferiore al quantitativo massimo previsto".

L'istante chiede di conoscere se le transazioni effettuate dalle Amministrazioni legittimate a valersi della Convenzione stipulata dall'istante, ai sensi del citato articolo 26, tramite gli ordinativi di fornitura emessi nella forma di documenti informatici, siano soggette all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante premette che:

- in sede di stipula della Convenzione, ai sensi del citato articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 (legge finanziaria per il 2000) , il Fornitore dichiara che sono a suo carico tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compreso il pagamento dell'imposta di bollo;
- agli oneri di registrazione della Convenzione si accompagna l'assolvimento dell'imposta di bollo, che viene effettuato dal Fornitore al momento della stipula della Convenzione in parola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della Tariffa, Parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642.

Tutto ciò premesso l'istante ritiene che l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte del Fornitore già con riguardo alla Convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26 più volte citato, appare idonea a sottrarre i singoli Ordinativi di Fornitura da una ulteriore applicazione dell'imposta di bollo, in ragione di due motivi:

- la Convenzione rappresenta una sorta di contratto quadro a condizioni tutte prestabilite "riconducibile, sotto il profilo civilistico, al genus dei contratti per

adesione", tanto che la manifestazione di volontà espressa dall'Amministrazione con gli Ordinativi di Fornitura e finalizzata all'acquisizione di beni e/o servizi presenti nella Convenzione ai sensi del citato articolo 26, ha un contenuto vincolato. Con la stipula dei singoli contratti attuativi della Convenzione stessa, le parti contrattuali (singole Amministrazioni e Fornitore) concludono transazioni che non apportano alcuna modifica alla Convenzione medesima, all'esistenza della quale, peraltro, sono strettamente legati (ad esempio, la risoluzione anticipata della Convenzione legittima le Amministrazioni a risolvere anticipatamente i singoli Ordinativi);

- l'applicazione dell'imposta di bollo, oltre che sulla Convenzione, anche sugli Ordinativi di Fornitura, in ragione di quanto sopra esposto, sottoporrebbe, di fatto, il fornitore ad una sorta di doppia imposizione della medesima vicenda contrattuale.

Consip spa evidenzia, infine, la significativa differenza tra la fattispecie oggetto del presente interpello e gli ordinativi effettuati nell'ambito del MEPA, già oggetto di esame da parte di questa Agenzia con l'interpello n. 954-776/2012. Difatti, l'ordine diretto che l'Amministrazione emette nell'ambito del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), ancorché accomunato nella natura di documento unilaterale dell'Amministrazione per il cui tramite si perfeziona una vicenda acquisitiva dei beni e/o servizi, esula del tutto dallo schema del contratto per adesione sopra delineato.

In altri termini, mentre in un caso, Consip mette a disposizione uno strumento informatico - il MEPA - la cui funzione è quella di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di beni e/o servizi (di valore inferiore alla soglia comunitaria), nel caso in esame disciplinato dalla Convenzione, stipulata ai sensi del citato articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, il ruolo della Consip si estende sino alla negoziazione, in quanto sia l'aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica dalla stessa bandita sia le condizioni contrattuali sono predefinite e sfuggono a qualsivoglia intervento modificativo delle parti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In relazione al presupposto di applicazione dell'imposta di bollo sui contratti, preliminarmente si osserva che, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n.642 del 1972, tra gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo, sin dall'origine, sono ricompresi "le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie".

In deroga al citato articolo 2, l'articolo 24 della Tariffa, Parte II, allegata al citato DPR, stabilisce che per gli "atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'articolo 1341 del codice civile", l'imposta di bollo deve essere corrisposta solo in caso d'uso.

Si rammenta che fanno eccezione alla previsione normativa da ultimo citata, gli atti e documenti, per i quali è richiesta dal codice civile, a pena di nullità, la forma scritta o quelli che "hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse" (nota all'articolo 24 della citata Tariffa, Parte II).

In tale ultima ipotesi, l'imposta di bollo è sempre dovuta sin dall'origine, anche se i contratti sono redatti mediante corrispondenza.

In considerazione del diverso presupposto e momento in relazione ai quali è dovuta l'imposta, sin dall'origine (all'atto della formazione del documento) ovvero in caso d'uso (ossia quando i documenti sono presentati all'Ufficio delle entrate per la registrazione), assume rilievo, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta di bollo, individuare quali siano i requisiti richiesti affinché un contratto possa essere ricondotto tra quelli redatti per corrispondenza.

Nella formazione del contratto attraverso lo scambio di corrispondenza la conclusione

del contratto stesso avviene attraverso lo scambio di lettere contenenti la proposta e l'accettazione, e, dunque, senza la contestualità della firma delle parti contrattuali sullo stesso documento.

In base alle disposizioni normative generali sulla formazione del contratto, in tali ipotesi il negozio si conclude, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, "nel momento in cui colui che ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte" (comma 1) nei termini previsti dallo stesso articolo (comma 2 e 3). Nella fattispecie in esame occorre considerare che l'ordinativo di fornitura è sottoscritto, con firma digitale, esclusivamente dalla pubblica amministrazione abilitata al Sistema di e-Procurement ed impegna il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore che sono parti integranti e sostanziali della Convenzione.

Come precisato dall'istante, "i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti" (art. 3, punto 11, delle condizioni generali, allegate alla Convenzione).

A parere della scrivente, tali contratti attuativi della citata Convenzione appaiono riconducibili nell'ambito dei contratti stipulati per corrispondenza, in quanto nel relativo documento manca la contestualità della firma dei contraenti.

Come evidenziato, infatti, l'ordinativo della Pubblica Amministrazione Contraente avviene tramite un documento sottoscritto digitalmente soltanto dalla stessa (tramite il Punto Ordinante) e, il relativo contratto si intende perfezionato il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti.

Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 24 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR n.642 del 1972, ai singoli Ordinativi di Fornitura l'imposta di bollo va applicata solo in caso d'uso. Si rammenta che, ai fini dell'imposta di bollo, si realizza il caso d'uso, ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, del DPR n. 642 del 1972, con la registrazione dell'atto presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente .

Diversamente, come rilevato dalla società istante, le Convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n.488 del 1999, in quanto contratti quadro, stipulati dall'istante con i Fornitori al fine di individuare (nel rispetto delle vigenti norme dell'ordinamento interno e comunitario in materia di appalti) l'aggiudicatario della gara per la fornitura di beni e/o servizi, rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 2 della Tariffa, Parte I, allegata al decreto n.642 del 1972 e, dunque, ad essi si applica l'imposta di bollo, fin dall'origine, ossia al momento della loro formazione.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Lazio, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

(firmato digitalmente)